

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPITELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

Provvedimenti per il consolidamento del colle di Todi e della rupe di Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesistico

ONOREVOLI SENATORI. – I gravi problemi, insorti negli anni scorsi per una serie di sfaldamenti e movimenti franosi prodottisi nel colle su cui sorge la città di Todi e nella rupe nella quale è situata la città di Orvieto, hanno trovato un primo avvio a soluzione con una serie di interventi

realizzati, con finanziamento straordinario dello Stato, attraverso l'opera del Ministero per i beni culturali e ambientali, dalla regione dell'Umbria e dai comuni di Todi e di Orvieto.

Il quadro delle somme finora impiegate e tutte utilizzate è il seguente:

ESERCIZIO FINANZIARIO	ORVIETO	TODI	LEGGE
1978	1.500 milioni	500 milioni	25 maggio 1978, n. 230
1979	1.500 »	500 »	» » »
1980	1.500 »	500 »	» » »
1981	{ 1.500 » 6.000 »	{ 500 » 4.000 »	» » » 30 marzo 1981, n. 119 (articolo 8)
1982	6.000 »	4.000 »	7 agosto 1982, n. 526 (articolo 19)
1984	12.000 »	7.000 »	12 giugno 1984, n. 227
1985	16.000 »	8.000 »	» » »
+ L. 1.000 milioni 1984 } + L. 1.000 milioni 1985 } per restauro dei monumenti			» » »

La legge 12 giugno 1984, n. 227, preannunciava, all'articolo 2, un finanziamento definitivo per gli anni 1986 e seguenti e faceva obbligo al Ministero dei beni culturali e ambientali e alla regione dell'Umbria di predisporre un piano completo di interventi entro il 31 marzo 1985.

Il piano è stato così predisposto: 1) la parte relativa al consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi (il progetto è stato predisposto dalla regione dell'Umbria) prevede ulteriori spese per lire 35 miliardi per Todi e per lire 58 miliardi per Orvieto, per un totale di lire 93 miliardi; 2) la parte relativa al restauro dei reperti archeologici e dei monumenti (compresi il duomo di Orvieto e gli edifici monumentali di Todi: il progetto è stato predisposto dagli organi periferici del Ministero dei beni culturali e ambientali) prevede una spesa di lire 42 miliardi per Todi e di lire 90 miliardi per Orvieto, per un totale di lire 132 miliardi. Il totale complessivo dell'intervento, salvo i possibili adeguamenti conseguenti alla lievitazione dei prezzi, prevede dunque una spesa di lire 225 miliardi.

In sede di discussione della legge finanziaria 1986 non è stato possibile inserire nel bilancio triennale 1986-1988 almeno una parte degli stanziamenti necessari per l'approvazione del-

la nuova legge, ma il Governo ha accolto - nel dibattito al Senato in occasione dell'esame, in prima lettura, della legge finanziaria 1986 - un ordine del giorno in cui si impegnava a studiare i modi per fronteggiare tale esigenza.

All'inizio del 1987 numerosi disegni di legge, presentati al Senato e alla Camera dai parlamentari dei diversi Gruppi, portarono all'approvazione di un testo congiunto alla Camera dei deputati, nella IX legislatura. Per lo scioglimento anticipato delle Camere, il Senato non fece in tempo ad esaminarlo. Il presente disegno di legge, che si propone nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, tende a dare una soluzione definitiva al problema, tenendo conto del fatto, già precedentemente sottolineato, che la prima fase dei lavori è compiuta, che tutte le somme disponibili con i precedenti stanziamenti sono state impegnate, che i lavori eseguiti - per riconoscimento unanime, oltre che dei tecnici - si sono rivelati sommamente utili e che i progetti predisposti prevedono il completamento dell'intervento con il quale lo Stato, in collaborazione con gli enti locali, potrà garantire adeguatamente la salvaguardia delle due realtà (Todi ed Orvieto) di eccezionale valore artistico, storico, sociale e paesistico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presente legge disciplina gli interventi dello Stato rivolti alla salvaguardia e al consolidamento del colle di Todi e della rupe di Orvieto.

2. A completamento degli stanziamenti previsti dalla legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione dell'Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della rupe di Orvieto, valutati in lire 115 miliardi, e del colle di Todi, valutati in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. La regione dell'Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 2, garantendo la continuità delle realizzazioni e avvalendosi, se necessario, tramite convenzioni, del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, e può delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

4. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

5. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali previsti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15 e 20 miliardi per gli anni 1987-1989, sulla base di un programma che garantisca la continuità delle realizzazioni ed il completamento delle opere in corso.

Art. 2.

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione dell'Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti,

fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

Art. 3.

1. All'onere complessivo previsto dalla presente legge di lire 300 miliardi negli anni 1987-1992 si fa fronte, quanto agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante utilizzo dell'apposito accantonamento previsto nella tabella C, rubrica «Amministrazioni diverse», allegata alla legge finanziaria 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.